

**CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE**

Contratto tra l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e la Struttura sanitaria denominata **COMUNITA' TERAPEUTICA MARIA MADRE DEI POVERI** facente capo a **COOPERATIVA SOCIALE PROMOZIONE UMANA** per gli anni **2021/2022/2023**.

L'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) con sede in Sassari via E.Costa 57, C.F. e Partita IVA 92005870909 nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante dott. Massimo Temussi, C.F. TMSMSM70L15I452G, domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte

e

la Struttura **COMUNITA' TERAPEUTICA MARIA MADRE DEI POVERI** facente capo a **COOPERATIVA SOCIALE PROMOZIONE UMANA**

(di seguito denominata Struttura), C.F. e P.Iva 07341700156 con sede legale in SAN GIULIANO MILANESE VIA CROCIATE 1 e sede operativa in SASSARI via BAIONA 8-LOC.LA CRUCCA, nella persona del Legale rappresentante, PEZZOLI GIOACHINO C.F PZZGHN35B25E509W, dall'altra hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso:

- che la Legge Regionale n.24 del 11.09.2020, art. 31, prevede che l'ARES stipula contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;

- che, ad ogni buon conto, la titolarità alla sottoscrizione dei detti contratti rimane in capo all'Azienda per la tutela della salute (ATS) poiché ai sensi della L.R. n. 32 del 23.12.2020 "Alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Ri-

*forma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n.23 del 2014 e della legge regionale n.17 del 2016 e di ulteriori norme di settore) sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 3, comma 6 le parole: "a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2022"; b) all'articolo 47 i termini previsti dai commi 3,4,8 e 12 sono prorogati di dodici mesi";*

- che in base alle disposizioni della Giunta Regionale, l'ATS è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale;

- che con le DGR n.47/42 e 47/43 del 30 dicembre 2010 e ss.mm.ii. si è provveduto alla revisione e aggiornamento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

- che l'attività contrattuale locale riferita all'assistenza ai soggetti con dipendenze patologiche è definita nelle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 9/13 del 12.02.2013, n. 53/6 del 29.12.2014 e n. 21/12 del 24.04.2018 e ss.mm.ii. che, complessivamente, definiscono le linee di indirizzo, la programmazione, il sistema tariffario ed i tetti di spesa.

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite vengono quanto segue:

### **Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto**

La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata ad erogare prestazioni di Assistenza alle persone con dipendenze patologiche con provvedimento n. 410 del 16/04/2019 adottato dalla RAS, e per ef-

	fetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipu-	
	lazione dei contratti tra soggetti erogatori privati e ATS.	
	Il presente contratto definisce:	
	- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;	
	- il volume e le prestazioni erogabili, suddivisi per regimi (residenziale e diur-	
	no) e per raggruppamenti di profili assistenziali (riportati nell'allegato Y al pre-	
	sente contratto);	
	- il tetto di spesa stabilito dall'ATS (riportato nell'allegato Y al presente atto);	
	- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto	
	alle attività oggetto del presente contratto incluse quelle rese in eccesso;	
	- i controlli che saranno attivati dall'ATS e le sanzioni previste in caso di ina-	
	dempienza;	
	- il debito informativo della Struttura verso l'ATS, il SSR e il SSN in relazione	
	alle prestazioni erogate;	
	- le modalità di accesso alle prestazioni.	
	<b>Articolo 2 - Requisiti di accreditamento</b>	
	Preliminarmente alla stipulazione del contratto:	
	- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è	
	stato rilasciato l'accredimento istituzionale da parte della Regione;	
	L'ATS dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vi-	
	gente per i contratti pubblici quali il Documento Unico di Regolarità Contribu-	
	tiva (DURC), il certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal	
	C.C.I.A.A.. L'ATS deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art.	
	84 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii.	
	Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio	

	dell'accreditamento definitivo l'ATS dovrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso dell'accreditamento istituzionale posseda i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza.	
	L'ATS dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle tipologie di assistenza autorizzate ed accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro il tasso di occupazione massimo possibile valutati su base annuale.	
	Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimento di accreditamento non verranno remunerate.	
	La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e l'ATS si impegna a verificare la persistenza degli stessi.	
	<b>Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica</b>	
	La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l'assetto organizzativo definito ai sensi del precedente art. 2, riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.	
	La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalle disposizioni regionali ad oggi vigenti, si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto.	
	La dotazione organica della Struttura, rispondente ai requisiti indicati nell'art.2, è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la	

	qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, il Nucleo di appartenenza,	
	l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato.	
	Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.	
	La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni	
	eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi	
	parametri previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni seme-	
	stre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione mede-	
	sima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte	
	dell'Azienda.	
	L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente	
	in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o co-	
	munque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale,	
	comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eli-	
	minazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in	
	cui la Struttura entro 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adem-	
	pia.	
	<b>Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità</b>	
	La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipen-	
	denti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto	
	inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi,	
	amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, garantisce la piena attua-	
	zione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi di cui viene fornita copia ad	
	ATS.	
	La Struttura invia ad ATS, con cadenza semestrale, una comunicazione conte-	
	nente i corsi di formazione effettuati dai propri dipendenti.	

	La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.	
	In caso di comunicazioni da parte dell’Azienda di dati personali degli assistiti finalizzati a facilitare e a rendere qualitativamente migliori i flussi informativi previsti obbligatoriamente dalla Regione, ogni tipologia di Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall’ATS.	
	<b>Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento</b>	
	L'ATS può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.	
	La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'ATS presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo. Qualora l’Azienda accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al competente Servizio dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza.	
	Il mancato rispetto di tali obblighi, costituisce per l’erogatore causa di sospensione dell’accreditamento ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8-quater e ss. del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e ss.mm.ii. e della regolamentazione regionale in materia, determina la conseguente sospensione dell’esecuzione del presente contratto.	
	<b>Per accettazione</b>	

Firmato digitalmente da: Gioachino Pezzoli  
Luogo: San Giuliano Milanese  
(Firma rappresentante legale della Struttura accreditata)  
Data: 14/06/2024

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile del presente contratto.

Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CC.CC.NN.LL. relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, di cui all'art. 3, possono richiedere l'attivazione di una procedura di accreditamento da parte del Commissario straordinario dell'ATS.

#### **Articolo 5 bis - Trattamento e tutela dei lavoratori**

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio; qualora venisse rilevata la violazione del detto obbligo, su segnalazione dei dipendenti o delle OO.SS., la Struttura dovrà consegnare all'ATS copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, in tutto o in parte, ai dipendenti.

L'ATS, previa diffida ad adempiere al pagamento entro il termine di 10 giorni, nel caso che il detto adempimento non venga rispettato, procederà alla decurtazione pari al 1% del budget assegnato alla Struttura con riferimento al periodo interessato. Qualora si verificano gravi e/o ripetute violazioni in relazione a detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Firmato digitalmente da: Gioachino Pezzoli  
Luogo: San Giuliano Milanese  
Data: 24/08/2021 14:32:41

**Firma rappresentante legale Struttura accreditata**

**Articolo 6 - Tipologia e volumi di prestazioni erogabili - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.**

Le prestazioni erogabili sono identificate nelle disposizioni regionali richiamate in premessa. Tali prestazioni dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità individuate nelle citate disposizioni regionali di riferimento.

Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto.

L'allegato Y potrà essere aggiornato ogni 6 mesi in base alle prestazioni effettivamente erogate nel semestre precedente e tenuto conto dei volumi di attività erogabile come da accreditamento, secondo le determinazioni che ATS assumerà in ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente contratto.

Le prestazioni di assistenza medica generale, di assistenza farmaceutica, assistenza specialistica, assistenza protesica e integrativa dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità indicate nella D.G.R. n. 25/6 del 2006 e ss.mm.ii.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativi e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.



Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare all'ATS, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine indicato da ATS dell'anno di riferimento del presente contratto, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall'ATS.

La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell'ATS delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dall'ATS o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttura possono determinare la risoluzione del contratto.

**Per accettazione**  
Firmato digitalmente da: Gioachino Pezzoli  
Luogo: San Giuliano Milanese  
Data: 24/08/2021 14:33:43  
**Firma rappresentante legale Struttura accreditata**

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità e di appropriatezza clinica.

#### **Articolo 7 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio**

Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede secondo le modalità e le procedure indicate nelle disposizioni regionali indicate in premessa. In particolare, l'inserimento di ogni paziente da parte del Ser.D avviene, nel limite delle giornate complessive di cui all'allegato Y, mediante l'invio di una comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) contenente il Piano individuale di trattamento.

Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle regole sopra riportate, la Struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.

#### **Articolo 8 - Appropriatelyzza clinica**

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettivamente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone e in osservanza delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal D.P.C.M. del 29 novembre 2001, e ss.mm.ii.

La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sociosanitaria dell'ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.

La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro famiglie sui percorsi assistenziali e/o riabilitativi individuati nei piani individuali di cui alla relativa normativa di riferimento.

#### **Articolo 9 - Debito informativo**

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo riguardante i flussi informativi, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell'Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il Sistema informativo nazionale dipendenze -S.I.N.D.- nell'ambito della rete telematica regionale in via di realizzazione.

La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o

parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del contratto.  
Firmato digitalmente da: Gioachino Pezzoli  
Luogo: San Giuliano Milanese  
Data: 24/08/2021 14:32:46

**Per accettazione**

**Firma rappresentante legale Struttura accreditata.**

La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.

Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile all'erogatore può comportare la risoluzione del contratto.

**Per accettazione**  
Firmato digitalmente da: Gioachino Pezzoli  
Luogo: San Giuliano Milanese  
Data: 24/08/2021 14:32:46  
**Firma rappresentante legale Struttura accreditata**

**Articolo 10 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni**

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta, di cui al D.P.R. del 14.09.91, suscettibili di aggiornamento e/o adeguamento sulla base di specifici provvedimenti regionali.

Il complesso delle prestazioni erogate sono da intendersi senza oneri a carico degli ospiti.

Per le prestazioni effettuate dalle residenze collettive o case alloggio, la remunerazione è riconosciuta per i giorni di presenza nella Struttura. Allontanamenti inferiori a 5 giorni motivati da ragioni terapeutiche sociali o familiari non interrompono la continuità delle prestazioni erogate dalla Struttura sociosanitaria né il pagamento delle rette. Dette assenze devono essere comunicate, entro il giorno successivo all'allontanamento, direttamente alla ATS contraente.

	Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa concordato saranno remunerate con la tariffa pattuita, decurtata secondo quanto previsto dall'art.	
	12 del presente contratto.	
	Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto	
	si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro	
	30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione da trasmettere	
	all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite PEC.	
	Ai sensi dell'art.8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.Lgs. 30.12.1992, n.502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali	
	per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all'allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art.	
	11. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della	
	Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.	
	Qualora l'ospite, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporeaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni, presso un presidio	
	ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare	

comunicazione alla struttura aziendale che ha effettuato l'inserimento. In tal caso la struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto durante la quale verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del 60%.

#### **Articolo 11 - Tetto di spesa**

Il tetto di spesa annuale previsto è il seguente:

Anno 2021 : € 738.873,92

Anno 2022: € 738.873,92

Anno 2023: € 738.873,92

Nei limiti del tetto di spesa, di cui al presente articolo, possono essere previste compensazioni tra differenti regimi di prestazioni nel rispetto del tetto complessivo e delle soglie minime (in termine di volume e valorizzazione) stabilite nell'allegato Y.

La Struttura si impegna a non superare il tetto di spesa contrattato, oltre il quale si applica la decurtazione tariffaria di cui all'articolo 12 del presente contratto, fino al raggiungimento del tetto aziendale.

Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori Regione non rientrano nel massimale contrattato. Nell'allegato Y il tetto di spesa complessivo è suddiviso per raggruppamenti omogenei di prestazioni. Qualora non venga rispettata la soglia minima stabilita per ciascun raggruppamento omogeneo di prestazioni, la differenza tra la soglia minima contrattata e quanto effettivamente erogato dalla struttura non potrà essere usata per la compensazione.

#### **Articolo 12 - Superamento del tetto di spesa**

La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni in modo da non superare i tetti di spesa riportati nell'art. 11, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.

Le prestazioni che la struttura eventualmente deciderà di erogare oltre il tetto contrattato potranno essere eventualmente remunerate, con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre strutture aziendali e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa aziendale annuale stabilito dalla Giunta Regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al tetto assegnato per l'anno di riferimento.

Firmato digitalmente da: **Giulio Bertone**  
 Luogo: San Giuliano Milanese  
 Data: 24/08/2021 14:32:50  
**Firma rappresentante legale Struttura accreditata**

**Articolo 13 - Metodologia del sistema dei controlli**

La Struttura si impegna a tenere costantemente aggiornati i dati sulle presenze giornaliere delle persone sottoposte ai trattamenti che devono essere trasmessi mensilmente in formato elettronico.

Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale e dalle Linee Guida emanate da ATS, si procederà alla contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura, o parte di essa, contestata. Qualora si rilevi la mancanza di invio di dette note di credito, si procederà alla decurtazione pari all'1% del budget assegnato alla Struttura nel periodo di riferimento.

**Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti**

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle

	tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA se dovuta predeterminate dai	
	provvedimenti regionali.	
	Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'ATS con cadenza	
	mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento mediante	
	fattura elettronica.	
	La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all'ATS i riepiloghi in-	
	dicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferi-	
	mento entro il predetto termine di 10 giorni.	
	L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente	
	all'impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa	
	verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento	
	dell'importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specifica-	
	to; l'ATS, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza	
	effettuati, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture	
	relative ai mesi successivi, richiedendo all'erogatore privato l'emissione della	
	nota di accredito, e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento	
	dell'importo contestato, o di addebito (fattura integrativa).	
	La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdeduzioni all'ATS entro 30	
	giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. In caso	
	contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la	
	nota di credito per l'importo contestato.	
	Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, l'ATS, nel successivo termine di	
	30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo,	
	in tutto o parte, le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l'obbligo	
	di emettere la nota di credito per l'intero importo richiesto.	

	In ogni caso, l'ATS, procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva.	
	Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato.	
	Qualora l'ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con le modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell'Erogatore privato interessato.	
	L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.	
	In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e della documentazione da allegarsi, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato del periodo di riferimento.	
	In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.	
	<b>Articolo 15 - Modifica del contratto</b>	
	Fermo restando il vincolo stabilito dal tetto di spesa aziendale, le Parti si riservano di ricontrattare eventuali modifiche alla tipologia ed al volume delle prestazioni assegnate sia a seguito della verifica, dopo il primo semestre di attività, sulla necessità di incrementare o ridurre le giornate programmate sia in presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche.	
	L'allegato Y potrà essere aggiornato ogni 6 mesi in base alle prestazioni effet-	



	tivamente erogate nel semestre precedente e tenuto conto dei volumi di attività erogabile come da accreditamento, secondo le determinazioni che ATS assumerà in ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente contratto.	
	<b>Art. 16 - Durata del contratto</b>	
	Gli effetti del contratto decorrono dal 01/01/2021 fino al 31/12/2023.	
	E'escluso il rinnovo tacito.	
	Il contratto è redatto in duplice originale, una per ciascun contraente.	
	In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l'Azienda procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite PEC.	
	<b>Art. 16 bis - Cessione del contratto</b>	
	La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferimento da parte della RAS della titolarità dell'accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti dell'ATS degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.	
	<b>Art. 17 - Risoluzione del contratto</b>	
	Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:	
	a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;	



**Articolo 18 - Registrazione e regime fiscale**

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante.

Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta.

Le attività, prestazioni e servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo, che sono rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini ed identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii. e relativi provvedimenti attuativi, sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1072 e ss.mm.ii.

**Articolo 19 - Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      IL LEGALE RAPPRESENTANTE STRUTTURA**

**Dott. Massimo Temussi**

**Gioachino Pezzoli**

**TEMUSSI** Firmato digitalmente  
da TEMUSSI MASSIMO  
**MASSIMO** Data: 2021.09.28  
13:39:08 +02'00'

Firmato digitalmente da: Gioachino Pezzoli  
Luogo: San Giuliano Milanese  
Data: 24/08/2021 14:32:55

ALLEGATO Y AL CONTRATTO anni 2021/2023

Prestazioni di assistenza alle persone affette da disturbo correlato alle dipendenze patologiche - ADULTI

DENOMINAZIONE STRUTTURA	LIVELLO PRESTAZIONI	TARIFFA Delib.G.R. n. 9/13 del 12.2.2013	MEDIA POSTI LETTO ACQUISTATI	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2021	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2022	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2023
PROMOZIONE UMANA	Servizio residenziale pedagogico riabilitativo	65,00 €	31,1	738.873,92 €	738.873,92 €	738.873,92 €
totale complessivo				<b>738.873,92 €</b>	<b>738.873,92 €</b>	<b>738.873,92 €</b>

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi, calcolati per ciascun livello, in base a quanto previsto dal decreto di accreditamento.

Inoltre, le prestazioni devono essere erogate nei giorni e negli orari di apertura come dichiarati nella Carta dei Servizi.

**TEMUSSI**  
**MASSIMO**  
**O**

Firmato digitalmente da  
TEMUSSI  
MASSIMO  
Data: 2021.09.28  
13:33:23 +02'00'

Firmato digitalmente da: Gioachino Pezzoli  
Luogo: San giuliano Milanese  
Data: 24/08/2021 10:15:27

**Allegato X - Elenco personale**

DENOMINAZIONE STRUTTURA	Comunità Promozione Umana
SEDE LEGALE	SAN GIULIANO MILANESE
SEDE OPERATIVA	Centro terapeutico Maria Madre dei Poveri -Sassari

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	* N° ORE SETTIMANALI	MANSIONE INCARICO	SPECIALIZZAZIONE	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	NOTE
BLTSFN70A07A163N	Belotti	Stefano	Impiegato	38	Op. Ausiliario		Determinato- AGIDAE	Coop.Soc.Promozione Umana
BNVGR62M27D205W	Benvegna	Giancarlo Gianfranco	operaio	38	Op. Ausiliario	Maestro di lavoro	Indeterminato-AGIDAE	Coop.Soc.Promozione Umana
CBRRCR75H561452J	Cabras	Rita Carmela	Pedagogista	38	Educatrice		Indeterminato-AGIDAE	Coop.Soc.Promozione Umana
CMCPLA65L30D612P	Camiciottoli	Paolo	Impiegato	38	Op. Ausiliario	Coordinatore	Indeterminato-AGIDAE	Coop.Soc.Promozione Umana
	Cattaneo	Giuseppe	impiegato	38	Op. Ausiliario		Determinato- AGIDAE	Coop.Soc.Promozione Umana
DMRMRC73D08I452S	Demurtas	Marco	Pedagogista	38	Educatore		Indeterminato-AGIDAE	Coop.Soc.Promozione Umana
GLLMTT79D29G113P	Gallus	Matteo	Psicologo	36	Psicologo		Indeterminato-AGIDAE	Coop.Soc.Promozione Umana
GRLSRA70L22I437X	Girelli	Sauro	Impiegato	38	Op. Ausiliario		Indeterminato-AGIDAE	Coop.Soc.Promozione Umana
GRLLSS76S09F205A	Grioli	Alessio	Impiegato	38	Op. Ausiliario	Vice-Coordinatore	Indeterminato-AGIDAE	Coop.Soc.Promozione Umana
MSAFBA74T17I452S	Masia	Fabio	Impiegato	38	Op. Ausiliario	Coordinatore	Indeterminato-AGIDAE	Coop.Soc.Promozione Umana
	Mura	Irene	Psicologa	36	Psicologa			Coop.Soc.Promozione Umana
NTUNNA63L47G999G	Nuti	Anna	Impiegata	38	Op. Ausiliario	Vice-Coordinatore	Indeterminato-AGIDAE	Coop.Soc.Promozione Umana
PSLNTN74M18L093W	Pasella	Antonio	Pedagogista	38	Educatore		Indeterminato-AGIDAE	Coop.Soc.Promozione Umana
PNZFBA74B07M052B	Panzeri	Fabio	impiegato	38	Amministrativo		Indeterminato-AGIDAE	Coop.Soc.Promozione Umana
SAULCN65E31I452M	Sau	Luciano	Impiegato	38	Op. Ausiliario	O.S.S	Indeterminato-AGIDAE	Coop.Soc.Promozione Umana
SCHMNL77S08I452A	Schiaffino	Emanuele	Pedagogista	38	Educatore		Indeterminato-AGIDAE	Coop.Soc.Promozione Umana
TLCNSC73B45Z112V	Tilocca	Nataschia	Pedagogista	38	Educatrice		Indeterminato-AGIDAE	Coop.Soc.Promozione Umana
BSILMR74P11I863S	Biosa	Luigi Mario	Operaio Specializzato	38	Maestro di Lavoro	Settore ortofrutticolo	Indeterminato-UNEBA	Coop. Soc. Alle Cascine
CSCVTR54T28G178I	Ciosci	Vittorio	Operario	38	Maestro di Lavoro	Manutenzioni	Indeterminato-UNEBA	Coop. Soc. Alle Cascine
DLPLA76H20A794O	Cosso	Gavino	Operaio Specializzato	38	Maestro di Lavoro	Allevamenti	Indeterminato-UNEBA	Coop. Soc. Alle Cascine
CRBMSM68E05I863N	Carboni	Massimiliano	Operaio Specializzato	38	Maestro di Lavoro	Macellaio	Indeterminato-UNEBA	Coop. Soc. Alle Cascine
LBNTNN71H18G178I	Lubinu	Tonino	Operaio	38	Maestro di Lavoro	Addetto vendite	Indeterminato-UNEBA	Coop. Soc. Alle Cascine
MGRMSM64P15M050T	Magri	Massimo	Operaio	38	Maestro di Lavoro	Casaro	Indeterminato-UNEBA	Coop. Soc. Alle Cascine
MRUFNC68E09I452C	Mura	Franco	Operaio	38	Maestro di Lavoro	Allevamenti	Indeterminato-UNEBA	Coop. Soc. Alle Cascine
MRRSVT73R24A192N	Marras	Salvatore	Operaio	38	Maestro di Lavoro	Settore ortofrutticolo	Indeterminato-UNEBA	Coop. Soc. Alle Cascine
NCLLSN65H05I452J	Nicoletti	Sandro	Operaio	38	Maestro di Lavoro	Magazziniere	Indeterminato-UNEBA	Coop. Soc. Alle Cascine
SRORRT71B12I452F	Soro	Roberto	Operaio Specializzato	38	Maestro di Lavoro	Meccanico	Indeterminato-UNEBA	Coop. Soc. Alle Cascine
SLRLEI78M17I452R	Salaris	Elio	Operaio Specializzato	38	Maestro di Lavoro	Casaro	Indeterminato-UNEBA	Coop. Soc. Alle Cascine
VSMGPP57E07G009O	Vismara	Giuseppe sante	Operaio	38	Maestro di Lavoro	Magazziniere	Indeterminato-UNEBA	Coop. Soc. Alle Cascine
DSLNNN57R09I452V	Desole	Antonio Nicola	Medico	3			Partita IVA	Coop.Soc.Promozione Umana
PRDNLS77L66I452I	Piredda	Anna Luisa	Psichiatra	3			Partita IVA	Coop.Soc.Promozione Umana

\* Qualora il personale sia adetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato a rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con la ATS o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e la ATS-, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con la ATS.

**TEMUSSI** Firmato digitalmente  
da TEMUSSI  
**MASSIMO**  
Data: 2021.09.28  
13:33:56 +02'00'

Firmato digitalmente da: Gioachino Pezzoli  
Luogo: San Giuliano Milanese  
Data: 24/08/2021 10:16:28